

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare

Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Art. 408 Vilipendio delle tombe

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.